

REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la situazione della produzione comunitaria di lamponi destinati alla trasformazione si è deteriorata; che tale deterioramento non è dovuto soltanto all'inasprirsi della concorrenza da parte dei paesi terzi, ma in ampia misura anche alle carenze strutturali presenti, sia a livello della produzione che della commercializzazione, nelle regioni in cui tale coltura riveste un ruolo importante;

considerando che la costituzione di organizzazioni di produttori e la definizione del loro ruolo rappresenta una condizione preliminare per qualsiasi azione intesa a porre rimedio alle carenze nell'ambito della produzione e della commercializzazione; che il riconoscimento di tali organizzazioni deve essere subordinato al rispetto di talune norme specifiche miranti a rafforzare la loro stabilità e a potenziare il loro ruolo; che, una volta riconosciute, esse possono partecipare efficacemente all'adeguamento del settore presentando programmi che comprendano diverse azioni; che l'elaborazione di tali programmi richiede un impegno finanziario rilevante; che è opportuno prevedere a tal fine la concessione di un aiuto specifico, pagabile in un'unica quota, a favore di queste organizzazioni;

considerando che, per assicurare l'efficacia delle misure previste, si deve prevedere per ciascuna organizzazione di produttori un volume minimo di produzione commercializzabile;

considerando che il programma denominato «miglioramento della competitività nel settore dei lamponi da industria» si prefigge di promuovere la commercializzazione di tale prodotto e di ridurre i costi di produzione;

che, per conseguire tali obiettivi, è opportuno predisporre azioni individuali gestite da ciascuna organizzazione di produttori e altre azioni gestite dalla o dalle organizzazioni di produttori di una stessa zona di produzione, prevedendo inoltre la collaborazione con istituti o organismi tecnico-scientifici competenti o con industrie di trasformazione;

considerando che, con l'accordo della Commissione, il programma è approvato dalle autorità nazionali per un periodo massimo corrispondente a un ciclo colturale normale di otto anni e che per la sua realizzazione è previsto un aiuto finanziario congiunto da parte degli Stati membri interessati e della Commissione; che per talune azioni occorre tuttavia limitare l'importo di detto aiuto;

considerando che il presente regolamento mira a salvaguardare, in un settore in difficoltà, gli interessi dei produttori interessati e a preservare, e possibilmente espandere, la loro presenza sul mercato; che pertanto le misure da esso previste sono da considerarsi come misure d'intervento intese a regolarizzare il mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure previste dal presente regolamento si applicano ai produttori comunitari di lamponi del codice NC ex 0810 20 10, destinati alla trasformazione.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di produttori la cui attività economica concerne la produzione e la commercializzazione di lamponi di cui all'articolo 1 e che rispettano norme da definire, intese a rafforzare la loro stabilità e potenziare il loro ruolo, sono riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che la produzione dei loro membri sia superiore a 1 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione che precede la richiesta di riconoscimento.

(1) GU n. C 113 dell'1. 5. 1992, pag. 8.

(2) Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

La campagna di commercializzazione comprende il periodo dal 1° giugno al 31 maggio.